



ORIGINALE

N°100
Reg. delib.
del 04-07-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE SCHEMA PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022. RICOGNIZIONE ANNUALE ECCEDENZE DI PERSONALE
----------------	--

Oggi **quattro** del mese di **luglio** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore 15:00, nella sede del Comune di Noale si è riunita la Giunta Comunale.

		Presenti/Assenti
Andreotti Patrizia	SINDACO	Presente
Dini Alessandra	Vicesindaco	Presente
De Marchi Francesco	Assessore	Presente
Mattiello Giuseppe	Assessore	Presente
Sorino Stefano	Assessore	Presente
Tosatto Annamaria	Assessore	Assente

5	1
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Generale Dott. Pontini Claudio.

Andreotti Patrizia nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE SCHEMA PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022. RICOGNIZIONE ANNUALE ECCEденZE DI PERSONALE
----------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 37 del 15.11.2018 ha approvato il D.U.P. 2019-2021;
- il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 5 del 21/01/2019 ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 con i relativi allegati;

Visti gli indirizzi di spesa e gli obiettivi gestionali affidati all'area a valere sugli stanziamenti assegnati nei capitoli P.E.G. così come approvati con la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2019;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 127 del 23.07.2018 di approvazione del piano triennale di fabbisogno di personale 2019-2021;

Richiamati

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 che ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 che ha stabilito che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004 che ha stabilito che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che ha stabilito che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- l'art. 3, comma 10-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, che ha stabilito che il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Osservato che il D.M. è stato pubblicato sulla G.U. del 27/07/2018 e che pertanto le linee di indirizzo sono operative a far data dal 24.09.2018;

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 562, L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a €. 2.543.040,11 (spesa media personale rendiconto 2011/2013 ivi compresa la spesa del personale di P.L. transitato in Unione dei Comuni del Miranese a far data dal 01.01.2015) e che le componenti da escludere da tale importo risultano le seguenti:

spesa media personale rendiconto 2011/2013	€.	2.543.040,11
spesa personale categorie protette	€.	288.993,38
spesa oneri rinnovi contrattuali	€.	270.964,53
spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i. al netto di oneri derivanti da spesa personale categorie protette e rinnovi contrattuali	€.	1.983.082,20

Visto l'art. 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come applicato a seguito di introduzione dell'art. 11, comma 4-bis, L. 114/2014, dando atto che il tetto di spesa per il lavoro flessibile dell'Ente è stabilito in €. 38.782,00;

Osservato che:

- l'art. 33 del D.L. 30.04.2019, convertito in Legge 28.06.2019, n. 58, ha previsto che gli enti potranno assumere a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva, non superiore al valore soglia definito come percentuale della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti di gestione approvati;
- la determinazione del valore soglia è subordinata all'approvazione di decreti ministeriali, alla data attuale non ancora promossi;
- l'art. 33 sopra citato, in caso di sfondamento, prevede la possibilità di adozione di un percorso di graduale riduzione annuale della spesa fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100%;

Osservato altresì che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 47, legge 30.12.2004, n. 311, la mobilità tra enti che hanno limitazioni alle assunzioni risulta neutra;
- ai sensi dell'art. 1014, comma 3, D.Lgs. 15.03.2010, n. 66, integrato dall'art. 4, comma 1, lett. pp) D.Lgs. 24.02.2012, n. 20, sarà prevista la riserva dei posti nelle assunzioni in favore dei militari volontari congedati secondo il quantitativo numerico disposto dalla normativa vigente;
- ai sensi della comma 5-sexies dell'art. 3 D.L. 90/2014, con riferimento al triennio 2019/2021 *“nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno*

precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”;

Verificato il rispetto dei presupposti normativi di cui all’art. 1, comma 562, L. n. 296/2006 e s.m.i. e tenuto conto della facoltà di cui all’art. 33 del D.L. 30.04.2019, convertito in Legge 28.06.2019, n. 58;

Considerato che:

- l’Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall’ultimo Rendiconto di gestione approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall’apposita tabella allegata al medesimo;
- ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, qualora le assunzioni con mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 intervengano tra Enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del pareggio di bilancio e con le disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale, possono essere ritenute neutrali;
- l’Ente può modificare la programmazione del fabbisogno di personale approvata per il sopravvenire di nuove esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento;
- l’Ente sulla base delle effettive esigenze funzionali, previo accertamento dei requisiti di attivazione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, può ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti a categoria e profilo professionale uguali o equivalenti in servizio presso altre amministrazioni;

Visto l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. n.183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l’obbligo dall’1.01.2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell’Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Considerata la consistenza di personale presente nell’organizzazione dell’Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Considerati inoltre i fabbisogni di personale necessari per l’assolvimento dei compiti istituzionali dell’Ente, come da proposta da parte dei Dirigenti/Responsabili, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell’Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Dato atto che nel rispetto della normativa vigente alla data attuale (per ultimo D.L. 4/2019 convertito in Legge 26/2019) i resti assunzionali ipotizzabili alla data del 01.01.2020, stante l’attuale programmazione del fabbisogno di personale, risultano pari ad €. 40.144,14 per il personale non dirigente e ad €. 43.310,93 per il personale dirigente;

Rilevato che nel corso del triennio 2020/2022 interverranno le seguenti cessazioni:

01.02.2020	D1	24.435,32
01.04.2020	B1	20.106,99

15.06.2020	C	22.521,80
04.08.2020	C	22.521,80
01.10.2020	D1	24.435,32
Totale resti assunzionali		114.021,23
16.10.2021	B3	21.189,70
31.10.2021	D1	24.435,32
31.12.2021	B1	20.106,99
Totale resti assunzionali		65.732,01
16.03.2022	C	22.521,80
Totale resti assunzionali		22.521,80

per un totale complessivo pari a € 202.275,04;

Considerato che la spesa del personale in servizio a tempo indeterminato (ivi compresa la spesa espansa del personale assunto con contratto a tempo pieno, trasformatosi successivamente a tempo parziale) non può superare la spesa potenziale massima media triennio 2011/2013 ex art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296, ovvero, a seguito di emanazione di decreto ministeriale, il valore soglia determinato quale percentuale della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti di gestione approvati;

Visto l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come applicato a seguito di introduzione dell'art. 11, comma 4-bis, L. 114/2014, dando atto che il tetto di spesa per il lavoro flessibile dell'Ente è stabilito in € 38.782,00;

Valutate le obiettive esigenze di rafforzare l'organizzazione dell'ente, nel rispetto delle disposizioni in materia di limitazione nell'assunzione di personale, con la finalità di garantire il necessario funzionamento degli uffici e l'erogazione dei servizi essenziali a seguito di cessazione di rapporto di lavoro di personale in ragione di collocamento a riposo per quiescenza;

Preso atto della necessità di prevedere per il triennio 2020/2022, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le seguenti sostituzioni di personale cessato e/o che si prevede cesserà nel triennio di riferimento:

anno 2020:

- Area amministrativa: assunzione mediante concorso pubblico di n. 2 istruttori amministrativi – cat. C – tempo pieno e indeterminato con riserva personale interno ex art. 22, comma 15, D.Lgs. 75/2017 e con riserva a militari volontari congedati (utilizzo resti assunzionali per € 45.043,60);
- Area tecnica: assunzione mediante concorso pubblico di n. 1 esecutori tecnici – cat. B1 – tempo pieno e indeterminato con riserva a militari volontari congedati (utilizzo resti assunzionali per € 20.106,99);
- Area tecnica: assunzione mediante concorso pubblico di n. 2 istruttori direttivi tecnici – cat. D – tempo pieno e indeterminato (utilizzo resti assunzionali per € 48.870,64);
- Area tecnica: assunzione mediante concorso pubblico di n. 1 istruttore tecnico – cat. C – tempo pieno e indeterminato (utilizzo resti assunzionali per € 22.521,80);

anno 2021:

- Area amministrativa: assunzione mediante concorso pubblico di n. 2 istruttori amministrativi – cat. C – tempo pieno e indeterminato e n. 1 riserva a militari volontari congedati (utilizzo resti assunzionali per € 45.043,60);
- Area finanziaria: assunzione mediante concorso pubblico di n. 1 istruttore direttivo contabile – cat. D – tempo pieno e indeterminato (utilizzo resti assunzionali per € 24.435,32);

- Area tecnica: assunzione mediante concorso pubblico di n. 1 collaboratore tecnico – cat. B3 – tempo indeterminato e parziale – 18/36 – con riserva a militari volontari congedati (utilizzo resti assunzionali per €. 10.594,85);
 - Area amministrativa: assunzione mediante concorso pubblico di n. 1 istruttore direttivo amministrativo – cat. D – tempo pieno e indeterminato (utilizzo resti assunzionali per €. 24.435,32);
- anno 2022:
nessuna attività prevista;

Dato atto che a fronte del fabbisogno del personale approvato con deliberazione n. 127 del 23.07.2018 e s.m.i. la situazione dell'Ente alla data odierna risulta la seguente:

Categoria	Posti previsti tempo pieno	Posti previsti tempo parziale	Posti coperti tempo pieno	Posti coperti tempo parziale	Posti vacanti tempo pieno	Posti vacanti tempo parziale	Totale
A	2		2				2
B1	6	2	6	1		1	8
B3	7	7	7	7			14
C	14	7	14	6		1	21
D	13	2	12	2	1 (aspettativa non a copertura)		14
ex D3	2		1		1 (aspettativa non a c copertura)		1
Dirigente	2		2 (contratti T.D.)				2
Totale	47	15	43	10	4	5	62

Rilevato che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere adeguatamente motivata;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 163 del 20/12/2010 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento è fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il CCNL vigente nonché il CCNL dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale di qualifica dirigenziale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 163 del 20/12/2010 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento sarà fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il CCNL vigente nonché il CCNL dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale di qualifica dirigenziale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. Di dare atto che a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e s.m.i. e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., non emergono situazioni di personale in esubero;

2. Di dare atto che:

- l'art. 33 del D.L. 30.04.2019, convertito in Legge 28.06.2019, n. 58, ha previsto che gli enti potranno assumere a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva, non superiore al valore soglia definito come percentuale della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti di gestione approvati;
- la determinazione del valore soglia è subordinata all'approvazione di decreti ministeriali, alla data attuale non ancora promossi;
- l'art. 33 sopra citato, in caso di sfondamento, prevede la possibilità di adozione di un percorso di graduale riduzione annuale della spesa fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100%;

3. Di approvare lo schema di tabella di spesa inerente al calcolo della dotazione di spesa potenziale del Piano Fabbisogno Personale triennio 2020/2022, dando atto che risulta prodotta in conformità al disposto di cui all'art. 1, comma 562, L. n. 296/2006 e s.m.i.:

Voci che concorrono alla spesa di personale	Dotazione di spesa potenziale		
	2020	2021	2022
Personale in servizio a tempo indeterminato (compresa spesa complessiva personale di P.L. trasferito all'Unione dei Comuni del Miranese)	2.243.907,00	2.275.941,00	2.380.450,00
Oneri derivanti da espansione da tempo parziale a tempo pieno	60.538,00	60.538,00	60.538,00
Personale in servizio con forme di lavoro flessibili	39.872,00	39.872,00	39.872,00
Assunzione di personale a tempo indeterminato già programmate nel precedente PFP in corso di svolgimento			
Assunzione di personale a tempo indeterminato programmate nel presente PFP	136.543,00	104.509,00	
Risorse finanziarie destinate all'attuazione del PFP	2.480.860,00	2.480.860,00	2.480.860,00

Voci che concorrono alla spesa di personale	Dotazione di spesa potenziale		
		2020	2021
Risorse finanziarie destinate all'attuazione del PFP	2.480.860,00	2.480.860,00	2.480.860,00
Voci di spesa da escludere dal limite:			
categorie protette	233.854,00	233.854,00	233.854,00
oneri rinnovi contrattuali	288.027,00	288.027,00	288.027,00
personale provinciale posto in posizione di esubero	36.527,00	36.527,00	36.527,00
Totale costo dotazione organica ai fini del limite	1.922.452,00	1.922.452,00	1.922.452,00
Altre risorse destinate a spesa di personale	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale spesa programmata	1.952.452,00	1.952.452,00	1.952.452,00
Limite di spesa ex art. 557 L. 296/2006	1.983.082,00	1.983.082,00	1.983.082,00
Coerenza	30.630,00	30.630,00	30.630,00

4. Di trasmettere il presente schema al Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;

5. Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

6. Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

Con successiva e separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Dec. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE SCHEMA PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022. RICOGNIZIONE ANNUALE ECCEDENZE DI PERSONALE
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
Andreotti Patrizia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Generale
Dott. Pontini Claudio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.